

SENT. 10009/02

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

Il Giudice di Pace Dr Angelo Mandetta, della Sez. II nella causa iscritta al n.
10009/2002 R.G. vertente

TRA

Braga Oreste elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'Avv. Giorgio
Domicoli in Via della Giuliana n.44

OPPONENTE

E

Comune di Roma non costituito e non comparso in udienza

OPPOSTO

OGGETTO: opposizione al verbale di accertamento di violazione n 10133748.

CONCLUSIONI: come appresso indicate

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 18 febbraio 2002 l'opponente proponeva opposizione ex art.22 L.689/81 avverso il provvedimento indicato in epigrafe, chiedendone l'annullamento in quanto all'opponente era stato elevato il verbale in argomento erroneamente indicando quale norma violata una diversa da quella applicabile e quindi con conseguente diritto alla applicazione di una sanzione amministrativa diversa di minore entità Chiedeva in via subordinata la riduzione dell'importo del verbale impugnato al minimo edittale previsto dall'art. 7 comma 9 per la violazione commessa nonché la liquidazione delle spese di giudizio a totale carico del Comune da distrarsi a favore del procuratore antistatario .
La P .A. non si costituiva in giudizio.

All'udienza del 17.7.02, precisate le conclusioni, la causa veniva decisa dando contestualmente lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Palese è l'errore in cui è incorso il verbalizzante nell'individuazione della norma violata (art 7 n.1 del D.Lgs del 30 aprile 1992 n.285), in quanto il fatto contestato è riconducibile in una fattispecie diversa prevista dallo stesso articolo al n. 9.

Infatti la norma contestata consente ai comuni di vietare con apposito provvedimento la circolazione del traffico per motivi tassativamente indicati dalla legge, mentre quella che andava contestata prevede il potere dei comuni di delimitare le zone a traffico limitato, aree in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli. Va inoltre evidenziato che la Giunta Comunale del Comune di Roma con deliberazione n.856 del 1 agosto 2000 avente ad oggetto l'attivazione dei varchi elettronici, subordina, ai sensi dell'art.7 n.9 del D.Lgs n. 285/1992 l'ingresso e la circolazione dei veicoli all'interno della ZTL, per varie categorie di aventi diritto, al pagamento di una somma prestabilita.

Va infine rilevato che il minimo edittale per la sanzione prevista dal n. 1 lett. b) del predetto art 7 è di Euro 65 ai sensi del n. 13 dello stesso articolo (sanzione applicata dal verbalizzante), mentre la sanzione applicabile per la violazione del n. 9, che doveva essere correttamente applicata, è di Euro 32 sempre nel minimo edittale, così come previsto dal n. 14 del riferito articolo.

Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato; l'accoglimento della domanda principale rende ultroneo l'esame di quella subordinata

Le spese del giudizio, indicate in dispositivo, seguono la soccombenza e dovranno essere distratte a favore dell'Avv. Giorgio Domicoli, dichiaratosi procuratore antistatario.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato;
- condanna il Comune di Roma alla refusione delle spese di lite in Euro 70,00 di cui Euro 50 per competenze ed Euro 20 per onorari.

Così deciso in Roma il 17.7.02, dando lettura del dispositivo della sentenza alla pubblica udienza in pari data

23/7/02

IL GIUDICE DI PACE
Dott. Angelo Mandera